



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 68 del 20.05.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 49 del 24.03.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 46 del 02.03.2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 87 del 28.05.2020



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – PRESUPPOSTO E PERIODICITA'
- ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 5 – VERSAMENTO MINIMO E ARROTONDAMENTO
- ART. 6 – ACCERTAMENTO E SANZIONI
- ART. 7 – RIMBORSI
- ART. 8 – CALCOLO DEGLI INTERESSI

CAPO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- ARTICOLO 9 – OGGETTO DEL CAPO II
- ARTICOLO 10 – DECORRENZA
- ARTICOLO 11 – PRESUPPOSTO
- ARTICOLO 12 – SOGGETTI PASSIVI
- ARTICOLO 13 - BASE IMPONIBILE
- ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.
- ARTICOLO 15 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
- ARTICOLO 16 – ALIQUOTE
- ARTICOLO 17 – VERSAMENTO
- ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI
- ARTICOLO 19 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

CAPO III – TASSA SUI RIFIUTI

- ART. 20 - OGGETTO DEL CAPO III
- ART. 21 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 22 - ISTITUZIONE E DECORRENZA DELLA TARI
- ART. 23 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
- ART. 24 – TERMINI PER L'APPLICAZIONE
- ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE
- ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE



ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 30 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ART. 31 – TARI GIORNALIERA

ART. 32 – ESCLUSIONI

ART. 33 – RIDUZIONI

ART. 34 – AGEVOLAZIONI

ART. 35 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

ART. 36 – VERSAMENTO

ART. 37 – RIMBORSI

ART. 38 - ACCERTAMENTO

CAPO IV – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 39 – OGGETTO DEL CAPO IV

ART. 40 – ISTITUZIONE DELLA TASI

ART. 41 – PRESUPPOSTO ED ESENZIONI

ART. 42 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 43 – BASE IMPONIBILE E PERIODICITA'

ART. 44 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

ART. 45 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 46 – DICHIARAZIONE

ART. 47 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

ART. 48 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 50 – ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

ART. 51 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATO A - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 33, COMMA 2 E COMMA 3.

ALLEGATO B - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 33, COMMA 4.



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 27.12.2013 n°147 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs 15.12.1997 n°446, integra nel Comune di Campi Bisenzio (nel prosieguo del presente Regolamento indicato come "il Comune") la disciplina statale dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (nel prosieguo del presente Regolamento indicata come "IUC"), istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n°147.

ART. 2 – PRESUPPOSTO E PERIODICITA'

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone di tre distinti tributi, ossia:

- A. Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le fattispecie indicate dalla legge;
- B. una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

3. Le disposizioni contenute nel presente Capo, ove non diversamente indicato, si applicano in generale ai tre distinti tributi in cui la IUC si articola.

4. La IUC è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, salvo quanto previsto per la TARI all'art. 24. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune per gli immobili, assoggettabili al tributo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel proprio territorio.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la IUC si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

4. E' fatta salva la riserva di parte del gettito dell'Imposta municipale propria a favore dello Stato, ove prevista dalla legge.



ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 5 – VERSAMENTO MINIMO E ARROTONDAMENTO

1. L'imposta non è versata qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo è riferito all'imposta dovuta in totale per l'anno, non alle rate di acconto e di saldo, né ai versamenti allo Stato o al Comune. L'imposta è dovuta per l'intero ammontare se supera 12,00 euro.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27.12.2006, n°296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 6 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n°471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4 comma 2 entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n°296.

7. Ai sensi dell'art. 9, del d.lgs 14.3.2011, n°23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.



8. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 7 - RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n°296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è sospeso fino all'acquisizione di eventuali documenti o integrazioni richiesti al contribuente dall'Ufficio.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo.

4. Non si procede al rimborso della IUC per somme uguali o inferiori a 12 euro.

ART. 8 – CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27.12.2006 n°296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento sia per quelli di rimborso.

CAPO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ARTICOLO 9 – OGGETTO DEL CAPO II

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo integrano la disciplina statale dell'imposta municipale propria (nel prosieguo del presente Capo denominata "IMU"), di cui all'articolo 2 comma 2 lettera A del presente Regolamento, contenuta in:

- articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011 n°23, che istituiscono l'IMU, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n°214, che anticipa al 2012 l'applicazione di una versione sperimentale dell'IMU, e successive modifiche e integrazioni;
- normativa in tali provvedimenti espressamente richiamata.

ARTICOLO 10 – DECORRENZA

1. L'IMU decorre dal 1° gennaio 2012; da tale data cessa l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).



ARTICOLO 11 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, a esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze censite in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e degli altri immobili previsti dalla legge; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs 30.12.1992, n°504.

2. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs 30.12.1992, n°504, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs 29.3.2004 n°99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

ARTICOLO 12 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 13 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d.lgs 30.12.1992, n°504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge n°201/2011, convertito con modificazioni con legge n°214/2011, e successive modifiche e integrazioni.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22.1.2004, n°42.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'agevolazione non è riconoscibile:

- allorché il fabbricato sia occupato, o comunque utilizzato;
- allorché il fabbricato non sia mai stato agibile o abitabile;
- allorché il fabbricato sia oggetto di lavori di demolizione o di recupero edilizio.

4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n°445, che ha validità a decorrere dalla presentazione, salvo che in essa non si adducano fatti già documentalmente noti all'Amministrazione.



ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

1. Fermo restando che la base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno, come stabilito dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 30.12.1992, n°504, e che il contribuente è tenuto a dichiarare tale valore e a effettuare il pagamento in base a esso, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso e di fornire un ausilio al dichiarante il Comune può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. I suddetti valori venali medi limitano la potestà di accertamento comunale qualora il valore dichiarato e assunto a base del pagamento dal contribuente non sia inferiore a essi, con esclusione dei casi in cui il Comune sia in possesso di documentazione specificamente riferita all'area in questione – come perizie di stima, atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, atti abilitativi edilizi – che giustifichi l'attribuzione di valori maggiori.

3. Qualora abbia pagato l'IMU sulla base di un valore dichiarato delle aree fabbricabili superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi di cui al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso.

ARTICOLO 15 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il carattere pertinenziale del fabbricato ricorre se il fabbricato è destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare principale, e a condizione che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sia dell'abitazione sia della pertinenza.

4. Usufruiscono della detrazione prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ma non dell'aliquota ridotta gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24.7.1977 n°616.



5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione del relativo regime agevolativo, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. La stessa assimilazione si applica per le relative pertinenze, di cui al comma 3 del presente articolo. Per accedere all'agevolazione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Comune, usufruendo della modulistica da esso approvata e indicando la data di decorrenza dell'agevolazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, se permangono i requisiti per usufruire di tale agevolazione; la perdita dei requisiti deve essere dichiarata al Comune con analoghe modalità.

ARTICOLO 16 - ALIQUOTE

1. Le aliquote e le detrazioni sono deliberate annualmente dal competente organo comunale, nei termini previsti dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura deliberata per l'anno precedente.

2. In tale deliberazione possono essere previste differenziazioni delle aliquote, nei limiti previsti dalla legge, nonché eventuali requisiti o adempimenti a carico dei contribuenti per aver diritto alle aliquote agevolate.

3. L'attribuzione o la revoca delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge decorrono dal 1° giorno del mese oppure dal 1° giorno del mese successivo, secondo che l'evento che determina la loro attribuzione o revoca si verifichi, rispettivamente, entro il giorno 15 del mese oppure dal giorno 16 in poi.

ARTICOLO 17 – VERSAMENTO

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU secondo le modalità previste dal comma 12 ter dell'art. 13 del d.l. 6.12.2011 n°201, convertito nella legge 22.12.2011 n°214, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli enti commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli altri soggetti passivi la trasmissione in via telematica è facoltativa.

3. Il Funzionario responsabile approva la modulistica necessaria per accedere alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, ove non derivanti da casi ricadenti nell'obbligo dichiarativo di cui al comma 1.



ARTICOLO 19 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'IMU il rimborso delle somme versate e non dovute, entro i termini e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8, e nel rispetto dell'art. 1, commi 722-727 della legge 27.12.2013 n°147

2. La compensazione, per la sola quota di competenza comunale, delle eccedenze di versamento degli anni precedenti, computate senza interessi, con le somme dovute alla prossima scadenza, può essere concessa previa specifica richiesta al Funzionario responsabile, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'IMU dovuta alla prossima scadenza, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa rinnovazione dell'istanza.

3. Il credito ICI degli anni pregressi può essere compensato con la quota di spettanza comunale dell'IMU dovuta dal 2012.

CAPO III – TASSA SUI RIFIUTI

ART. 20 - OGGETTO DEL CAPO III

1. Le disposizioni del presente Capo integrano la disciplina statale della tassa sui rifiuti (nel prosieguo del presente Capo denominata "TARI"), di cui all'articolo 2 comma 2 lettera B del presente Regolamento, contenuta nell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n°147.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare con il presente regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147.

ART. 21 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e le modalità organizzative e di espletamento del servizio, e al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI.

ART. 22 - ISTITUZIONE E DECORRENZA DELLA TARI

1. La TARI è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

2. La TARI è applicata a partire dal 1° gennaio 2014.

3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico di competenza comunale, è integralmente coperto dal gettito della TARI.



ART. 23 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono soggetti passivi della TARI coloro che realizzano le condizioni di cui al precedente comma, con vincolo di solidarietà tra tutti i possessori e i detentori e i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o dalle dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Per quanto riguarda l'utenza domestica, si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipulazione del contratto di acquisto o di locazione, ovvero, se antecedenti, dalla data di richiesta della residenza anagrafica o dalla data di qualsiasi evento o atto che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo.

6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica, si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto passivo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero, se antecedenti, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione, o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio, o dalla data di qualsiasi evento o atto, che comprovi la disponibilità delle aree scoperte e dei locali in questione.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi



restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

8. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale, titolare di un contratto di locazione.

9. La TARI è altresì dovuta da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, o di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, come previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

10. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di uno stesso anno solare.

11. Per i locali e le aree scoperte utilizzati in via temporanea la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, con esclusione della solidarietà con l'utilizzatore temporaneo.

ART. 24 – TERMINI PER L'APPLICAZIONE

1. La TARI è dovuta per il periodo compreso tra il giorno in cui sono iniziati il possesso o la detenzione e il giorno in cui sono terminati.

2. La cessazione del possesso o della detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso della TARI dal giorno successivo a quello in cui si è verificata, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini di cui all'art. 35. Qualora sia presentata oltre i termini, la compensazione o il rimborso decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

3. In caso di omessa dichiarazione di cessazione nel termine di cui all'art. 35, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione salvo che l'utente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione, ovvero nel caso in cui il versamento sia stato assolto dall'utente subentrante, a seguito di dichiarazione o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data d'iscrizione del subentrante.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della TARI, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, comporta il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza della TARI dal giorno in cui si è verificato l'evento. Qualora la relativa dichiarazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 35, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di variazione.

ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare. A ogni annualità corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 27.4.1999 n°158.

3 La tariffa è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs 13.1.2003 n°36, nonché gli ulteriori oneri sostenuti dal comune per la disciplina del servizio e la gestione della TARI.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono indicati nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione da parte dell'autorità competente entro i termini di legge.

5. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) di cui all'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n°248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008, n°31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle suddette istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

6. La tariffa, determinata sulla base del Piano finanziario, è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, in base alla categorie fissate dal D.P.R. 27.4.1999 n°158.

7. Il Consiglio comunale stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa per metro quadro, commisurata all'anno solare, per ogni categoria di utenza;
- c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n°158.

8. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra le utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 7, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie soggetta al tributo è data:

a) a regime, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n°138. In via transitoria, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, la superficie di tali unità immobiliari soggetta al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.



b) Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1, lettera a), successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27.7.2000 n°212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19.04.1994 n°701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, la TARI viene calcolata a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio della TARI dovuta.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse, di cui al presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

5. Nei distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo esclusivamente i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs 30.12.1992 n°504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, da applicarsi nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia di Firenze sull'importo della TARI.

ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero di persone occupanti è determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più



nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento;

b) per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è pari a quello indicato nella presente tabella:

- o 1 occupante: fino a 35 mq
- o 2 occupanti: oltre 35 mq fino a 50 mq
- o 3 occupanti: oltre 50 mq fino a 70 mq
- o 4 occupanti: oltre 70 mq fino a 90 mq
- o 5 occupanti: oltre 90 mq fino a 110 mq
- o 6 occupanti: oltre 110 mq

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa e idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui all'art. 35, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'abitazione non sia utilizzata da nessuno, in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di uno o di tutti gli occupanti, la TARI è commisurata alla sola parte fissa della tariffa.

3. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è convenzionalmente pari a 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti a un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della TARI i locali e/o le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 27.4.1999 n°158 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., e con riguardo a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, dell'atto di autorizzazione o comunque dell'effettiva attività svolta.

2. I locali e/o le aree scoperte adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27.4.1999 n°158 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, quindi della connessa produzione di rifiuti.



3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto sono tassate con unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente in termini di superficie utilizzata.

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla CCIAA, la TARI è commisurato alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

5. Si considerano non domestiche le utenze costituite da autorimesse, cantine, o locali accessori a quelli ad uso abitativo, condotte da persone giuridiche.

ART. 30 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale alla superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree scoperte adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

1. Autocarrozzerie	70%
2. Autofficine per riparazione veicoli	70%
3. Elettrauto	70%
4. Gommisti	50%
5. Officine metalmeccaniche	50%
6. Studi dentistici e odontotecnici	30%
7. Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
8. Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di riduzione in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 35.

4. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte, la superficie per la quale si richiede la riduzione;



b) fotocopia della 4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi, sottoscritti dall'impianto di recupero.

5. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente, attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti nell'anno.

ART. 31 – TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è applicata sulla base di una tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione si considera temporanea se si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 25, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, tutte le disposizioni sul tributo annuale.

ART. 32 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 23 comma 1, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

b1) superfici dei locali dei centri benessere, day spa e centri termali destinati a sauna e bagni di vapore¹;

¹ lettera introdotta con deliberazione C.c. n°49 del 24.3.2016, a valere dal 1°.1.2016



c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

d) superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

e) serre a terra;

f) aree scoperte adibite a verde;

g) aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) aree esterne cimiteriali².

2. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 35. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte e la superficie per la quale si richiede la riduzione.

3. La domanda di cui al comma 2 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree scoperte dove sono esercitate attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento³.

6. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali destinati ad usi diversi da quello del culto.

ART. 33 – RIDUZIONI

1. Sono attribuite riduzioni della parte variabile della tariffa nelle seguenti misure:

2 lettera introdotta con deliberazione C.C. n. 87 del 28.5.2020, a valere dal 01.01.2020
3 capoverso modificato con deliberazione C.C. n. 87 del 28.5.2020, a valere dal 01.01.2020



a) utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 30%

b) utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da soggetto residente nel territorio dello Stato che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 30%

c) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni: 30%

d) locali o aree scoperte all'interno dei centri benessere, day spa e centri termali destinate esclusivamente all'esercizio della pratica del "relax" : 50%⁴

2. Sono riconosciute le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che praticano la raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il **compostaggio**. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento;

b) **conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta**. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il punteggio ambientale di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, quelle che raggiungono i 200 a una riduzione del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente regolamento.

3. E' riconosciuto il seguente coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero:

a) **avvio a recupero dei rifiuti presso terzi**.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato, presso terzi diversi dal soggetto Gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento;

b) **conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta**. Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento

⁴ lettera introdotta con deliberazione C.C. n°49 del 24.3.2016, a valere dal 1°.1.2016



differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento.

4. Sono riconosciute ulteriori riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B del presente Regolamento.

5. Le riduzioni della parte variabile della tariffa di cui ai commi precedenti saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Dette riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Le riduzioni della parte variabile della tariffa disciplinate ai precedenti commi potranno essere cumulativamente applicate fino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza.

7. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare. Si intendono come non servite, nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali a uso non esclusivo dell'utente, le zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza; ai fini del calcolo della distanza non si considerano le strade private e vicinali, queste ultime anche se di uso pubblico.

8. La TARI è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente al periodo di persistenza di tale situazione, accertato dall'autorità sanitaria.

ART. 34 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni e forme di agevolazioni tariffarie, come ad esempio ⁵:

a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente alle attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991 n°266 e alla legge regionale Toscana 26.4.1993 n°28;

b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;

c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale; in tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE.

⁵ *capoverso modificato con deliberazione C.C. n. 87 del 28.05.2020 con a valere dal 01.01.2020*



2. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono su richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità stabilite nella delibera di cui al comma precedente.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune⁶.

ART. 35 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

1. I soggetti tenuti al versamento della TARI, individuati nell'art. 23 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio del dei locali o delle aree scoperte, apposita dichiarazione originaria all'ufficio competente. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti stessi.

2. La dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della TARI e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, distinti per utenze domestiche e non domestiche, con indicazione di:

a) dati identificativi del dichiarante e titolo (possesso, occupazione, detenzione) della soggettività passiva;

b) identificazione e superficie dei locali o delle aree scoperte soggetti a tributo. Nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C), la dichiarazione, originaria o di variazione, deve in ogni caso contenere l'indicazione dei dati catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente, al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune;

c) data di inizio, variazione, cessazione, del possesso o della detenzione dei locali o delle aree scoperte.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione e di ricevuta elettronica nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso

6 capoverso modificato con deliberazione C.C. n. 87 del 28.05.2020 a valere dal 01.01.2020



ammontare della TARI. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le variazioni nel corso dell'anno della superficie dei locali e delle aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sull'ammontare della TARI, dovranno essere dichiarate, nelle medesime forme di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.

6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza i soggetti intestatari della TARI sono tenuti a presentare dichiarazione di cessazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

ART. 36 - VERSAMENTO

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs 9.7.1997 n°241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento indicante l'importo della TARI e del tributo provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicata la TARI, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27.7.2000 n°212 e dalla deliberazione ARERA n. 444/2019⁷.

3. Con la delibera di cui all'art. 25, comma 7, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle rate in cui può essere versato il tributo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs 30.12.1992 n°504 come riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 37 - RIMBORSI

7 capoverso modificato con deliberazione C.C. n. 87 del 28.05.2020 a valere dal 01.01.2020



1. Il Comune provvede, in via ordinaria, ad effettuare la compensazione di eventuali eccedenze di versamento detraendo le stesse dall'ammontare della tassa dovuta per successivi periodi di imposizione e/o dall'ammontare di debiti pregressi per il medesimo titolo, o a titolo TARES.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, è disciplinato dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 38 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n°138.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella oggetto dell'intervenuta definitività.

CAPO IV – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 39 – OGGETTO DEL CAPO IV

1. Le disposizioni del presente Capo integrano la disciplina statale della Tassa sui servizi indivisibili (nel prosieguo del presente Capo denominata "TASI"), di cui all'articolo 2 comma 2 lettera B del presente Regolamento, contenuta nell'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27.12.2013 n°147.

ART. 40 – ISTITUZIONE DELLA TASI

1. La Tasi è applicata a partire dal 1° gennaio 2014.

ART. 41 – PRESUPPOSTO ED ESENZIONI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, a eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Sono esenti gli immobili di cui al comma 669 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147.

ART. 42 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 41. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



2. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intesa come il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore risultante dall'apposito verbale.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 46. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 43 – BASE IMPONIBILE E PERIODICITA'

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, con esclusione delle riduzioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 13.

2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 44 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio comunale con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione può ridurre l'aliquota di base fino all'azzeramento.

2. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione di cui al comma precedente può provvedere alla determinazione di aliquote differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013. Per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota della TASI non può superare il limite di cui al primo comma.

3. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione di cui al primo comma può prevedere riduzioni o esenzioni nei casi previsti dall'articolo 1, comma 679 e comma 682 della legge 27.12.2013 n°147.



ART. 45 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, rivolti alla collettività indistintamente, limitatamente alle seguenti tipologie di spesa di parte corrente:

- Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente
- Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'ente
- Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi
- Macroaggregato 7 – Interessi passivi
- Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate
- Macroaggregato 10 – Altre spese correnti⁸

2. Con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo precedente sono individuati analiticamente i servizi indivisibili e la indicazione per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Il gettito della TASI concorre al finanziamento delle spese da sostenere per assicurare i suddetti servizi e non può essere superiore alla spesa totale individuata.

ART. 46 – DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni dell'articolo 18 concernenti la dichiarazione IMU.

ART. 47 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs 9.7.1997 n°241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 17 in quanto compatibili.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, come previsto dal comma 688 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n°147, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n°68.

3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno.

4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico

⁸ comma sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 02.03.2017



di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

ART. 48 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la TASI il rimborso delle somme versate e non dovute, entro i termini e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

2. La compensazione delle eccedenze di versamento degli anni precedenti, computate senza interessi, con le somme dovute alla prossima scadenza, può essere concessa previa specifica richiesta al Funzionario responsabile, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori della TASI dovuta alla prossima scadenza, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa rinnovazione dell'istanza.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ART. 50 – ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga dal 1° gennaio 2014 i precedenti regolamenti IMU e TARES.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge 27.12.2013 n°147, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa al 2013.

ART. 51 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A far data dal 1° gennaio 2014, al fine della commisurazione della TARI si assumono come valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs 15.11.1993 n°507 (TARSU), della tariffa d'igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs 5.2.1997 n°22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. L'attività di accertamento e la riscossione della tariffa d'igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs 5.2.1997 n°22 (TIA 1), i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2012, continuano ad essere effettuate anche successivamente al termine di cui al precedente comma sulla base di quanto disciplinato dal relativo Regolamento.

3. L'attività di accertamento e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) i cui presupposti si siano verificati nel 2013, continuano ad essere effettuate anche



successivamente al termine di cui al precedente comma sulla base di quanto disciplinato dal relativo Regolamento.

4. Per il 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 44 comma 2, vige la normativa speciale di cui all'art. 1, comma 677 della legge 27.12.2013 n°147.

5. Gli enti commerciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 comma 1, presentano la dichiarazione per il 2012 entro lo stesso termine previsto per la trasmissione in via telematica di quella relativa al 2013.

6. Con riferimento all'IMU in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, restano applicabili le sanzioni previgenti qualora le relative violazioni siano state commesse fino al 2013.



ALLEGATO A

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 33, COMMA 2 E COMMA 3.

1. UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio TARI per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio TARI per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. CONFERIMENTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A



200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601 E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B



200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella



FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n°158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati TARI al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

$$\text{punti} = \text{chilogrammi conferiti (KG)} / \text{coefficiente familiari (KB)} \times \text{coefficiente tipo rifiuto (KP)}$$

(esempio: $100 \text{ kg} - 2 \text{ componenti (KB}=1,8) - \text{vetro KP}=0,3 = 100/1,8 \times 0,3 = 16,66 \text{ punti}$)

L'Ufficio TARI al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO TERZI

1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n°158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.



2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq * Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd * 100 / rp$$

3 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. CONFERIMENTO PRESSO STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle **utenze non domestiche** dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);
- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n°158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio TARI al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.



ALLEGATO B

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 33, COMMA 4

1. ATTIVAZIONE O MODIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi. Per le utenze che già in regime TARSU beneficiavano della presente riduzione il Comune trasmetterà al gestore l'elenco dei soggetti interessati e la documentazione in suo possesso. Il gestore a sua volta provvederà a richiedere agli stessi eventuali ulteriori informazioni, a stabilire la percentuale di riduzione e a predisporre le relative convenzioni.

2. RIDUZIONE PER UTENZE CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

3. RIDUZIONE PER COLLABORAZIONE CON SOGGETTO GESTORE ALL'INDIVIDUAZIONE, DI SPAZI DA DEDICARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA ALL'UTENZA PRESSO AREE DI PROPRIA PERTINENZA APERTE AL PUBBLICO

Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.

Lo spazio che ogni utenza non domestica, è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria



attività che mette a disposizione. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.